



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

Convenzione
per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione

tra

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Direzione regionale per la Lombardia (di seguito denominato Inail) - codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004 con sede e domicilio fiscale in Milano, via Mazzini 7, rappresentata dal Dott. Daniele Bais in qualità di Vicario del Direttore regionale

e

La Società Nuova Risana SRL, partita IVA 03797990128 (di seguito denominata struttura sanitaria), con sede in Gallarate (VA), via Checchi 5/7, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Riba, in qualità di legale rappresentante

Premesso che

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Inail

l'articolo 2, comma 2, dell'accordo quadro, prevede che "L'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo"

in data 16 aprile 2014 l'Inail e la Regione Lombardia hanno stipulato un Protocollo d'intesa e una convenzione attuativa della durata triennale, individuando le strutture in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività con le quali l'Inail può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo

in data 25 settembre 2015 la Giunta della Regione Lombardia con delibera n. X/4066 ha stabilito che, oltre alle strutture pubbliche di ricovero e riabilitazione indicate in allegato alla convenzione di cui al punto precedente, approvata in data 16 aprile 2014 con d.g.r. n. X/1673/2014, sono ulteriormente individuate, quali strutture di erogazione delle specifiche prestazioni, tutte le strutture sanitarie private del territorio lombardo in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio delle attività riabilitative, con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione delle cure necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici

il Protocollo d'Intesa e la convenzione attuativa sottoscritti il 16 aprile 2014 sono stati rinnovati dalle Parti senza soluzione di continuità fino al 16 aprile 2023

la società è in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività riabilitative e di accreditamento con assegnazione di relativo budget ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'Inail

e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 3

Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture private

La struttura sanitaria assume l'obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità da lavoro:

- le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati;
- le prestazioni integrative (extra LEA) alle condizioni di cui al nomenclatore allegato (all. 1) alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.

La struttura sanitaria si impegna ad effettuare, con onere a carico del SSR, la visita fisiatrica, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo entro 7 gg. dalla presentazione dell'autorizzazione dell'Inail.

L'Inail approva il progetto riabilitativo con emissione di autorizzazione per le cure extra LEA.

La struttura sanitaria si impegna ad erogare le prestazioni non oltre 7 gg dalla data di ricezione dell'autorizzazione dell'Inail.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della struttura sanitaria ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

I flussi operativi verranno disegnati dall'Inail e concordati con la singola struttura privata accreditata.

Art. 4

Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative "extra LEA" la struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti Inail e, una volta effettuate tali prestazioni autorizzate, emetterà a carico dell'Inail fattura elettronica come previsto dalle norme vigenti per le pubbliche amministrazioni, per singolo assistito e con analitica indicazione delle causali, nonché con i riferimenti indicati dalla sede Inail che ha richiesto le prestazioni. Le fatture non dovranno contenere alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica, ma indicare unicamente il numero di caso e il numero dell'impegnativa.

Alla fattura dovranno essere allegate la copia dell'autorizzazione e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito. L'Inail, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura sanitaria entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN segnalato all'Inail.

La struttura sanitaria si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Inail di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Per le prestazioni incluse nei LEA e prescritte da medici abilitati dalla Regione Lombardia all'utilizzo del ricettario standardizzato la remunerazione avverrà nell'ambito della mobilità sanitaria con addebito alle Aziende ASL di provenienza degli assistiti, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti di spesa (budget) assegnati.

Le prestazioni integrative incluse nell'allegato A potrebbero ridursi ove la Regione decidesse il loro riconoscimento quali prestazioni Lea come previsto dalla normativa, in tal caso gli oneri saranno a carico del Ssr.

Art.5

Trattamento dei dati

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali forniti e raccolti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal Regolamento 6 UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.lgs. 196 del 2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la sicurezza e la riservatezza in relazione alle notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dell'attività di collaborazione. e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art.6

Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 7

Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.8

Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura sanitaria, del requisito della regolarità contributiva.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art.9

Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art.10

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

| | |
|--|--|
| Per l'Inail | Per la struttura sanitaria |
| Il Vicario del Direttore regionale per la Lombardia Dott. Daniele Bais | Il Legale rappresentante Dott.ssa Anna Riba |

All. 1

Prestazioni integrative di riabilitazione (lia) in Regione Lombardia

Le prestazioni integrative incluse nell'elenco potrebbero ridursi ove la Regione decidesse il loro riconoscimento quali prestazioni Lea come previsto dalla normativa, in tal caso gli oneri saranno a carico del Ssr.

| Elenco | |
|--|-----------------|
| Prestazioni LIA – tempi di esecuzione | tariffa in euro |
| Massoterapia distrettuale riflessogena 15 minuti | 15 |
| Ipertermia 15 minuti | 15 |
| Ionoforesi 30 minuti | 10 |
| Trazione vertebrale meccanica 20 minuti | 15 |
| Diatermia ad onde corte o microonde (radarterapia) 15 minuti | 10 |
| Tecarterapia manuale – automatica (capacitiva e resistiva) 30 minuti | 30 |
| Infrarossi 15 minuti | 10 |
| Laserterapia ad alta potenza (H.I.L.T.) 15 minuti | 18 |
| Bendaggio funzionale (compreso materiale) | 20 |
| Taping neuromuscolare (compreso materiale) | 15 |